

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/897 DELLA COMMISSIONE****del 4 marzo 2021****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle segnalazioni a fini di vigilanza alle autorità competenti e la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 40, paragrafo 9, quarto comma, e l'articolo 66, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell'Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».
- (2) Un adeguato livello di dettaglio delle informazioni è essenziale per l'attuazione da parte delle autorità di vigilanza della procedura di riesame basata sul rischio e della sorveglianza a livello di prodotto. I modelli per la comunicazione delle informazioni a norma del regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione <sup>(2)</sup> dovrebbero fornire una rappresentazione visiva delle informazioni e rispecchiarne il livello di dettaglio.
- (3) Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza, le informazioni da comunicare alle autorità competenti a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238 dovrebbero essere trasmesse utilizzando modelli.
- (4) Il quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e con l'EIOPA dovrebbe agevolare l'esercizio dei rispettivi diritti e obblighi di vigilanza e garantire una vigilanza coerente ed efficace. In particolare, è necessario specificare i metodi, i mezzi e gli altri dettagli dello scambio di informazioni, compresi la portata e il trattamento delle informazioni da scambiare.
- (5) Per assicurare una vigilanza efficace ed efficiente, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti dovrebbero tener conto della natura, dell'entità e della complessità del prodotto, della disponibilità e del tipo delle informazioni e dei dati più recenti e pertinenti. Al fine di garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci e tempestivi, è necessario stabilire procedure e modelli standardizzati.
- (6) Le autorità competenti e l'EIOPA dovrebbero utilizzare le procedure e i modelli standardizzati anche per trasmettere informazioni su base volontaria qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili ad un'altra autorità competente, all'EIOPA, all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'Autorità bancaria europea.
- (7) Affinché le autorità competenti possano monitorare efficacemente i fornitori e i distributori di PEPP, è necessario che esse si scambino regolarmente informazioni sui PEPP commercializzati, ad esempio i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave, informazioni sulle attività transfrontaliere e informazioni sulle sanzioni e sulle pertinenti specificità di condotta.

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2021/896 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni aggiuntive ai fini della convergenza delle segnalazioni a fini di vigilanza (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).

- (8) Al fine di garantire l'applicazione regolare e tempestiva degli obblighi di comunicazione in caso di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti dovrebbero comunicarsi reciprocamente e comunicare all'EIOPA le violazioni o le sospette violazioni.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento relative alla segnalazione a fini di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA sono strettamente collegate tra loro. Esse fissano i requisiti relativi alla presentazione e alla condivisione delle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sui PEPP. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contestualmente, è necessario riunire in un unico regolamento di esecuzione tutte le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 40, paragrafo 9, e all'articolo 66, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238.
- (10) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'EIOPA ha presentato alla Commissione.
- (11) L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati in relazione alle disposizioni in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni, l'EIOPA non ha effettuato l'analisi dei potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato in relazione alla portata e all'impatto del progetto di norme tecniche di attuazione, tenendo conto del fatto che i destinatari sono unicamente le autorità competenti e l'EIOPA e non i partecipanti ai mercati finanziari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### SEGNALAZIONE A FINI DI VIGILANZA QUANTITATIVA

#### Articolo 1

#### **Formati della segnalazione a fini di vigilanza**

I fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) 2019/1238 conformemente ai seguenti criteri:

- a) i punti di dati con tipo di dati «monetario» sono espressi in unità senza decimali, tranne nei modelli PP.06.02 e PP.08.03, di cui gli allegati I e II, in cui sono espressi in unità con due decimali;
- b) i punti di dati con tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con quattro decimali;
- c) i punti di dati con tipo di dati «intero» sono espressi in unità senza decimali;
- d) i punti di dati sono espressi come valori positivi, tranne se:
  - i) sono di natura opposta all'importo naturale dell'elemento;
  - ii) la natura del punto di dati consente di segnalare valori positivi e negativi;
  - iii) le istruzioni di cui agli allegati da V a XIV richiedono un formato diverso per la segnalazione.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

*Articolo 2***Valuta di segnalazione**

1. Ai fini del presente regolamento, per «valuta di segnalazione» si intende la valuta utilizzata per la redazione del bilancio del fornitore di PEPP, salvo diversamente disposto dall'autorità competente.
2. I punti di dati e le cifre del tipo «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre valute nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
3. Per esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Per esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione applicando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio del fornitore di PEPP, salvo altrimenti disposto dall'autorità competente.

*Articolo 3***Modelli per la segnalazione quantitativa annuale**

I fornitori di PEPP trasmettono annualmente le informazioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/896 utilizzando i seguenti modelli:

- a) il modello PP.01.01 di cui all'allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.01 di cui all'allegato II;
- b) il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
- c) il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
- d) il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i codici identificativi complementari (CIC) stabiliti all'allegato III e definiti nell'allegato IV;
- e) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dal fornitore di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
- f) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.

*Articolo 4***Adeguatezza delle informazioni trasmesse**

Ai fini dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1238, i fornitori di PEPP utilizzano i pertinenti modelli di cui all'allegato I del presente regolamento per garantire che le informazioni comunicate siano costantemente adeguate.

## CAPO II

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI***Articolo 5***Principi generali**

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) facilita lo scambio regolare di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e, se le informazioni sono pertinenti per i suoi compiti, è tenuta informata di ogni scambio bilaterale di informazioni.

*Articolo 6***Punti di contatto unici**

Le autorità competenti forniscono all'EIOPA le coordinate dei punti di contatto unici e le comunicano le eventuali modifiche. L'EIOPA tiene aggiornato l'elenco dei punti di contatto unici e lo mette a disposizione delle autorità competenti.

*Articolo 7***Strumenti per lo scambio di informazioni**

Le autorità competenti e l'EIOPA trasmettono le informazioni e la documentazione relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni di cui al capo I in modo sicuro mediante mezzi elettronici. Le autorità competenti confermano elettronicamente il ricevimento delle informazioni e della documentazione.

*Articolo 8***Valuta**

Nello scambio di informazioni le autorità competenti e l'EIOPA esprimono gli importi in euro. Tuttavia le autorità competenti possono convenire di utilizzare un'altra valuta per gli scambi bilaterali di informazioni.

## CAPO III

**COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL PROCESSO DI REGISTRAZIONE E DI ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE***Articolo 9***Registrazione del PEPP**

1. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1238 mediante il modello di cui all'allegato V del presente regolamento.
2. Le autorità competenti comunicano all'EIOPA le modifiche delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda compilando solo le parti del modello di cui all'allegato V soggette a modifiche.
3. L'EIOPA informa prontamente le autorità competenti se le modifiche incidono sulle attività del fornitore di PEPP nei rispettivi Stati membri, mediante il modello di cui all'allegato VI o di cui all'allegato VIII.

4. Dopo la registrazione del prodotto nel registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti mediante il modello di cui all'allegato VI.

#### *Articolo 10*

### **Apertura di un nuovo sottoconto**

1. In caso di apertura di un nuovo sottoconto, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'EIOPA mediante il modello di cui all'allegato IX.
2. L'autorità competente dello Stato membro ospitante conferma il ricevimento delle informazioni e della documentazione utilizzando il modello di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica eventuali modifiche del sottoconto all'autorità competente dello Stato membro ospitante e all'EIOPA compilando solo le parti del modello di cui all'allegato IX soggette a modifica.

#### *Articolo 11*

### **Informazioni sulle disposizioni nazionali**

Con il modello di cui all'allegato XIV le autorità competenti trasmettono all'EIOPA il link a tutti i seguenti elementi:

- a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238;
- b) le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) 2019/1238;
- c) se del caso, informazioni su procedure supplementari per richiedere vantaggi e incentivi stabiliti a livello nazionale.

#### *Articolo 12*

### **Annullamento della registrazione del PEPP**

1. L'autorità competente comunica all'EIOPA la decisione di annullamento della registrazione del PEPP utilizzando il modello di cui all'allegato VII.
2. Dopo l'annullamento della registrazione del PEPP dal registro pubblico centrale, l'EIOPA ne informa le autorità competenti interessate mediante il modello di cui all'allegato VIII.

#### CAPO IV

### **COOPERAZIONE SU BASE CONTINUATIVA E SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI**

#### *Articolo 13*

### **Cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA**

1. La cooperazione tra le autorità competenti e con l'EIOPA riguarda almeno i seguenti aspetti:
  - a) la vigilanza;
  - b) i controlli e le indagini;
  - c) l'individuazione delle violazioni del regolamento (UE) 2019/1238 e le misure correttive;
  - d) le informazioni sui reclami;
  - e) le azioni di vigilanza programmate nei confronti di fornitori o distributori del PEPP, se pertinenti per il prodotto PEPP;

- f) le azioni di vigilanza programmate per attenuare il danno per i risparmiatori in PEPP, compreso il previsto esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238.
2. L'EIOPA fornisce annualmente all'autorità competente interessata dello Stato membro ospitante le informazioni di vigilanza relative ai PEPP offerti nello Stato membro, come previsto all'articolo 14.
3. Su richiesta presentata a norma dell'articolo 16, le autorità competenti e l'EIOPA si scambiano, se in loro possesso, tutte le informazioni relative al PEPP non previste all'articolo 15 pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni.
4. Se del caso, l'autorità competente dello Stato membro di origine informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all'esito delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza riguardanti i rischi derivanti dalle vendite transfrontaliere o dai sottoconti del PEPP o che incidono su di essi. L'autorità competente dello Stato membro di origine fornisce dette informazioni in relazione ai casi sui quali l'autorità competente dello Stato membro ospitante abbia già espresso riserve.
5. L'autorità competente dello Stato membro ospitante informa prontamente l'autorità competente dello Stato membro di origine se ha motivo di ritenere che le attività del fornitore di PEPP possano incidere sulla solidità finanziaria dello stesso o sulla tutela dei consumatori in altri Stati membri.
6. L'autorità competente dello Stato membro di origine coopera con l'autorità competente dello Stato membro ospitante per valutare se il fornitore di PEPP abbia una chiara comprensione del mercato di riferimento e dei rischi cui i prodotti sono o possono essere esposti nello Stato membro ospitante e quali specifici strumenti di gestione del rischio e controlli interni sono posti in essere, tenendo conto del principio di proporzionalità e dell'approccio basato sul rischio.
7. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti ambiti di rischio:
- il profilo dei risparmiatori in PEPP;
  - i partenariati PEPP locali e i partner per la distribuzione;
  - il trattamento dei reclami;
  - la conformità;
  - la protezione dei consumatori e qualsiasi altro aspetto relativo alla condotta del fornitore di PEPP e del distributore di PEPP, compresi i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto.

#### Articolo 14

#### **Scambio regolare di informazioni**

1. L'EIOPA estrae e deriva le seguenti informazioni su ciascun PEPP offerto in uno Stato membro ospitante:
- il numero dei risparmiatori in PEPP nello Stato membro interessato;
  - gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP offre sottoconti;
  - il numero di domande di trasferimento e di trasferimenti effettivi, se nello Stato membro interessato non è offerto uno specifico sottoconto;
  - le informazioni relative a ciascun PEPP offerto nello Stato membro interessato, se disponibili, come indicato nei seguenti modelli:
    - il modello PP.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni di base sul PEPP e della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.01.02 di cui all'allegato II;
    - il modello PP.52.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sul PEPP e sul risparmiatore in PEPP, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.52.01 di cui all'allegato II;
    - il modello PP.06.02 di cui all'allegato I, che specifica l'elenco analitico delle attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.02 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV;

- iv) il modello PP.06.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni sul look-through di tutti gli organismi di investimento collettivo detenuti dai fornitori di PEPP conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.06.03 di cui all'allegato II;
- v) il modello PP.08.03 di cui all'allegato I, per la comunicazione di informazioni aggregate sulle posizioni aperte in derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione PP.08.03 di cui all'allegato II e utilizzando i CIC stabiliti nell'allegato III e definiti nell'allegato IV.

L'EIOPA mette annualmente a disposizione di ciascuna autorità competente ospitante le informazioni di cui al primo comma per ciascun PEPP interessato.

- 2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti scambino dati più granulari su base più regolare o su richiesta.

## CAPO V

### COOPERAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI AD HOC

#### *Articolo 15*

#### **Presentazione della richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni**

- 1. L'autorità competente presenta la richiesta all'autorità competente interpellata utilizzando il modello di cui all'allegato XI. L'autorità competente richiedente può allegare alla richiesta tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Qualora la richiesta di informazioni sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente richiedente trasmette la richiesta anche all'EIOPA.
- 2. L'autorità competente richiedente specifica l'urgenza della richiesta. Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, l'autorità competente richiedente:
  - a) specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2019/1238;
  - b) individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.
- 3. Se l'autorità competente richiedente ha giustificati motivi per classificare la sua richiesta come urgente, può presentare la richiesta con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, se la richiesta è successivamente trasmessa per via elettronica conformemente allo stesso paragrafo, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

#### *Articolo 16*

#### **Risposta alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni**

- 1. L'autorità competente interpellata trasmette la risposta all'autorità competente richiedente utilizzando il modello di cui all'allegato XII. Qualora la risposta sia pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente interpellata trasmette la risposta anche all'EIOPA. Nella risposta l'autorità competente interpellata:
  - a) chiede quanto prima ulteriori chiarimenti in qualsiasi forma, in caso di dubbi in merito alla richiesta;
  - b) adotta misure ragionevoli nell'ambito dei suoi poteri per cooperare o fornire le informazioni richieste;
  - c) dà seguito alla richiesta così da agevolare l'adozione tempestiva di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e della necessità di coinvolgere un'altra autorità competente;
  - d) fornisce di propria iniziativa ogni ulteriore informazione essenziale.

2. Qualora, a causa della complessità della richiesta o del volume di informazioni richieste, non sia in grado di rispettare il termine fissato nella richiesta, l'autorità competente interpellata:
- informa tempestivamente l'autorità competente richiedente dei motivi che giustificano il ritardo e indica la data stimata per la risposta;
  - fornisce informazioni già disponibili utilizzando il modello di cui all'allegato XII;
  - fornisce le informazioni mancanti non appena disponibili, in modo da garantire che tutte le azioni necessarie possano essere adottate rapidamente.

#### Articolo 17

### Cooperazione e scambio di informazioni in caso di violazioni

1. Non appena viene a conoscenza di violazioni o sospette violazioni da parte del fornitore di PEPP o del distributore di PEPP o di violazioni commesse nell'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento, l'autorità competente o l'EIOPA, a seconda dei casi, ne informa prontamente l'autorità competente interessata utilizzando il modello di cui all'allegato XIII. L'autorità competente notificante può allegare alla comunicazione tutto il materiale giustificativo ritenuto pertinente. Se la violazione è pertinente per i compiti dell'EIOPA, l'autorità competente notificante ne dà notizia senza indugio anche all'EIOPA mediante il modulo di cui all'allegato XIII.
2. L'autorità competente notificante o l'EIOPA, a seconda dei casi, fornisce all'autorità competente notificata tutte le informazioni necessarie per valutare la questione, in particolare le seguenti informazioni:
- il tipo, la natura, la rilevanza e la durata della violazione o della sospetta violazione;
  - azioni proposte e potenziale pubblicazione, se del caso, che l'autorità competente notificante prevede di intraprendere;
  - gli elementi di prova sui quali è basata la decisione.

L'autorità competente notificata e l'EIOPA, a seconda dei casi, può chiedere all'autorità competente notificante tutte le altre informazioni ritenute necessarie ai fini della propria valutazione e azione.

3. Se ritiene che le informazioni debbano essere inviate con urgenza, l'autorità competente notificante può inizialmente darne notizia all'autorità competente notificata e all'EIOPA, a seconda dei casi, oralmente, purché le informazioni siano successivamente trasmesse per via elettronica conformemente al paragrafo 1, salvo altrimenti concordato dalle autorità competenti.

#### Articolo 18

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2021

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO I

## MODELLI PER LA SEGNALAZIONE

## PP.01.01.33

## CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

		C0010
<b>Codice del modello</b>	<b>Nome del modello</b>	<del>X</del>
PP.01.02.331	Informazioni di base Generale	R0010
PP.52.01.33	Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP	R0020
PP.06.02.33	Elenco delle attività	R0030
PP.06.03.33	Organismi di investimento collettivo Metodo del look-through	R0040
PP.08.03.33	Informazioni aggregate sui derivati aperti	R0050

## PP.01.02.33

## INFORMAZIONI DI BASE – GENERALE

		C0010
Nome del PEPP	R0010	
Numero di registrazione del PEPP	R0020	
Lingua della segnalazione	R0030	
Data della presentazione della segnalazione	R0040	
Chiusura dell'esercizio finanziario	R0050	
Data di riferimento della segnalazione	R0060	
Segnalazione periodica/ad hoc	R0070	
Valuta utilizzata per la segnalazione	R0090	
Prodotto ancora commercializzato?	R0260	
Tipo di entità	R0270	
Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento	R0280	

## PP.52.01.33

## INFORMAZIONI SUI PEPP E SUI RISPARMIATORI IN PEPP (1)

		Costi				
		Costi amministrativi	Costi di distribuzione		Costi di investimento	Costi delle garanzie sul capitale, se del caso
				Spese di consulenza		
		C0020	C0040	C0050	C0060	C0100
PEPP di base	R0010					
Opzioni alternative di investimento	R0040					



Flussi finanziari e flussi provenienti dai risparmiatori						Attività	Obbligazioni
Numero di domande di apertura di un Sottoconto In Conformità All'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di sottoconti aperti In conformità all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di domande Di trasferimen-to presentate Da risparmiatori in PEPP in conformità All'arti-colo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238	Trasferimenti effettivi In conformità All'arti-colo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238	Numero di domande Di trasferi-mento presentate da risparmi-atori in PEPP In conformità all'artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238	Trasferimenti effettivi In conformità all'artico-lo 52, paragrafo 3, del regolamen-to (UE) 2019/1238		
C0260	C0270	C0280	C0290	C0300	C0310	C0320	C0330

---

 Numero di reclami
 

---



---

 C0340
 

---



---



---



---



---



---



---

PP.06.02.33

## ELENCO DELLE ATTIVITÀ

## INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE

Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	PEPP di base/opzioni alternative di investimento	Paese di deposito	Depositario	Quantità	...
C0011	C0010	C0040	C0050	C0060	

Importo alla pari	Metodo di valutazione	Valore di acquisizione	Interessi maturati	Valore di mercato delle attività
C0070	C0075	C0080	C0090	C0100

## INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ

Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	Titolo dell'elemento	Nome dell'emittente	Codice dell'emittente e tipo di codice dell'emittente	Settore dell'emittente	...
C0011	C0130	C0140	C0150	C0170	

Gruppo dell'emittente	Codice del gruppo dell'emittente e Tipo di codice del gruppo dell'emittente	Paese dell'emittente	Valuta	CIC	...
C0180	C0190	C0210	C0220	C0230	

Investimenti alternativi	Rating esterno	ECAI prescelta	Prezzo unitario	Percentuale unitaria del prezzo alla pari	Durata	Data di scadenza
C0240	C0250	C0260	C0370	C0380	C0270	C0280

## PP.06.03.33

## ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO – METODO LOOK-THROUGH

Codice di identificazione e tipo di codice Di organismi di investimento collettivo	Categoria dell'attività sottostante	Paese di emissione	Valuta	Importo totale
C0010	C0030	C0040	C0050	C0060

PP.08.03.33

## INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – IMPORTO NOZIONALE

		Importo nozionale		
		PEPP di base	Investimenti alternativi	Attività del PEPP
		C0010	C0030	C0050
Swaps su tassi di interesse (D1)	R0010			
Forwards su cambi (F2)	R0020			
Altri derivati	R0030			

## INFORMAZIONI SULLE POSIZIONI DETENUTE – VALORE

		Valore		
		PEPP di base	Opzioni alternative di investimento	Attività del PEPP
		C0020	C0040	C0060
Swaps su tassi di interesse (D1)	R0010			
Forwards su cambi (F2)	R0020			
Altri derivati	R0030			

## ALLEGATO II

## ISTRUZIONI SUI MODELLI DI SEGNALAZIONE

Il presente allegato contiene istruzioni aggiuntive in relazione ai modelli di cui all'allegato I.

In tutto il [testo del] presente allegato i modelli compilati sulla base delle istruzioni di cui alle diverse sezioni dell'allegato sono denominati «il presente modello».

**PP.01.01.33 – Contenuto della comunicazione****Osservazioni generali**

La presente sezione si riferisce alla trasmissione annuale delle informazioni relative ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Qualora sia necessaria una giustificazione speciale, questa non deve essere inclusa nel modello per la segnalazione ma sarà discussa dall'impresa fornitrice del PEPP con le autorità competenti.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	PP.01.02.33 – Informazioni di base – Generale	Questo modello deve sempre essere presentato. L'unica opzione possibile è: 1 – presentato
C0010/R0020	PP.52.01.33 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0030	PP.06.02.33 – Elenco delle attività	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0040	PP.06.03.33 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 2 – non presentato. Assenza di organismi di investimento collettivo 0 – non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)
C0010/R0050	PP.08.03.33 – Informazioni aggregate sui derivati aperti	Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 – presentato 2 – non presentato. Assenza di operazione su derivati 0 – non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)

**PP.01.02 – Informazioni di base – Generale****Osservazioni generali**

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni di base sul PEPP.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	Nome del PEPP	Nome commerciale del PEPP (specifico dell'impresa).
C0010/R0020	Numero di registrazione del PEPP	Numero di registrazione del PEPP attribuito dall'EIOPA.
C0010/R0030	Lingua della segnalazione	Indicare il codice a due lettere ISO 639-1 della lingua utilizzata per la presentazione delle informazioni.
C0010/R0040	Data della presentazione della segnalazione	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data in cui viene effettuata la segnalazione all'autorità di vigilanza.
C0010/R0050	Chiusura dell'esercizio finanziario	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa, ad esempio 2017-12-31.
C0010/R0060	Data di riferimento della segnalazione	Indicare il codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data che identifica l'ultimo giorno del periodo di riferimento.
C0010/R0070	Segnalazione periodica/ad hoc	Indicare se la presentazione delle informazioni è una segnalazione periodica o una segnalazione ad hoc. Utilizzare il seguente elenco chiuso di opzioni: 1 - Segnalazione periodica 2 - Segnalazione ad hoc
C0010/R0090	Valuta utilizzata per la segnalazione	Indicare il codice alfabetico ISO 4217 della valuta degli importi monetari in ciascuna segnalazione.
C0010/R0260	PEPP ancora commercializzato?	Specificare se il prodotto è ancora in vendita o se è in liquidazione. Utilizzare il seguente elenco chiuso: — Ancora commercializzato — In liquidazione
C0010/R0270	Tipo di entità	Specificare il tipo di entità del fornitore di PEPP che presenta i dati. Utilizzare il seguente elenco chiuso: — Ente creditizio (di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(?)</sup> ) — Impresa di assicurazione (di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(?)</sup> ) — Ente pensionistico aziendale o professionale (di cui alla direttiva 2016/2341/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(?)</sup> )

		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Impresa di investimento (di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>)</li> <li>— Società di investimento o società di gestione (di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>)</li> <li>— GEFIA UE (di cui alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>)</li> </ul>
C0010/R0280	Uso di un pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento	<p>Specificare il pool di attività comune a tutte le opzioni di investimento utilizzato.</p> <p>Utilizzare il seguente elenco chiuso:</p> <p>1 – Sì 2 – No</p>

<sup>(4)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

## PP.52.01 – Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP

### Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale di informazioni dettagliate su un particolare PEPP. Alcune informazioni relative a una particolare opzione di investimento in PEPP, ossia PEPP di base o opzioni alternative di investimento, sono inoltre ulteriormente descritte per paese in cui il prodotto è commercializzato e per sottoconti aperti. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti come se fossero comunicati conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

Le informazioni che riguardano tutte le opzioni alternative di investimento sono aggregate.

### Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (1)

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0020/R0010	Costi amministrativi del PEPP di base	Importo totale dei costi amministrativi relativi all'amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento.

		L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0040/R0010	Costi di distribuzione del PEPP di base	Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0050/R0010	Costi della consulenza del PEPP di base	Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0060/R0010	Costi di investimento del PEPP di base	Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all'esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0100/R0010	Costi delle garanzie sul capitale del PEPP di base, se del caso	Importo totale dei costi delle garanzie sul capitale del PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti del PEPP di base.
C0020/R0040	Costi amministrativi delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi amministrativi relativi all'amministrazione del PEPP a carico del risparmiatore in PEPP durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0040/R0040	Costi di distribuzione delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi relativi alla distribuzione del PEPP. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0050/R0040	Costi della consulenza delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi relativi alla consulenza sul PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.
C0060/R0040	Costi di investimento delle opzioni alternative di investimento	Importo totale dei costi di investimento relativi al PEPP addebitati durante il periodo di riferimento. Questi costi coprono gli oneri relativi alla custodia delle attività, alle procedure legate all'esecuzione delle operazioni e altri costi connessi alle operazioni di investimento, ma non ascrivibili alle due precedenti categorie. L'importo si riferisce ai costi una tantum e ai costi ricorrenti delle opzioni alternative di investimento.

**Informazioni sui PEPP e sui risparmiatori in PEPP (2)**

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
Z0010	Paese	Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro di origine o ospitante del PEPP. Questo elemento è compilato per ciascun paese in cui è disponibile un sottoconto o in cui è il PEPP è offerto.
C0150/R0020	Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese
C0160/R0020	Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese.
C0170/R0020	Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base commercializzato nel paese.
C0190/R0020	Totale prestazioni erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0020	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0020	Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0250/R0020	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0020	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base commercializzato nel paese, presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0020	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base commercializzato nel paese in seguito a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0020	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0020	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0020	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0020	Trasferimenti effettivi eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base commercializzato nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base commercializzato nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238

C0320/R0020	Attività del PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle attività relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0330/R0020	Obbligazioni del PEPP di base commercializzato nel paese	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base commercializzato nel paese.
C0340/R0020	Numero di reclami per il PEPP di base commercializzato nel paese	Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base commercializzato nel paese nel periodo di riferimento.
C0150/R0030	Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione	Numero di risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione
C0160/R0030	Totale contribuzioni lorde ricevute per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione.
C0170/R0030	Totale rendimenti lordi degli investimenti per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento del PEPP di base in liquidazione.
C0190/R0030	Totale prestazioni pagate per il PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0030	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0030	Prestazioni non pensionistiche erogate per il PEPP di base in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.

C0250/R0030	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per il PEPP di base in liquidazione	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione in relazione al trasferimento della residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0030	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto del PEPP di base in liquidazione, presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0030	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di sottoconti effettivamente aperti del PEPP di base in liquidazione in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0030	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0030	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0030	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0030	Numero effettivo di trasferimenti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per il PEPP di base in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori nel PEPP di base in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0030	Attività del PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle attività relative al PEPP di base in liquidazione.
C0330/R0030	Obbligazioni del PEPP di base in liquidazione	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative al PEPP di base in liquidazione.

C0340/R0030	Numero di reclami per il PEPP di base in liquidazione	Il numero totale di reclami ricevuti per il PEPP di base in liquidazione nel periodo di riferimento.
C0150/R0050	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese
C0160/R0050	Totale contribuzioni lorde ricevute per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento dai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0170/R0050	Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0190/R0050	Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.
C0200/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0050	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.

C0240/R0050	Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento ai risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0240/R0050	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0050	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0050	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese in relazione a domande presentate dai risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0280/R0050	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0050	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.

C0300/R0050	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0050	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0050	Attività delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0330/R0050	Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese.
C0340/R0050	Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese	Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento commercializzate nel paese nel periodo di riferimento.
C0149/R0060	Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione	Numero di opzioni alternative di investimento offerte per prodotto PEPP in liquidazione
C0150/R0060	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione
C0160/R0060	Totale contribuzioni lorde ricevute per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle contribuzioni versate nel periodo di riferimento da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0170/R0060	Totale rendimenti lordi delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale dei rendimenti lordi degli investimenti assegnati ai risparmiatori in PEPP. Il valore è al lordo dei costi di investimento delle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0190/R0060	Totale prestazioni erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende tutte le prestazioni erogate, ossia compresi i rischi biometrici e altre opzioni possibili incluse nel prodotto specifico.

C0200/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche.
C0210/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di rendita.
C0220/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in un'unica soluzione.
C0230/R0060	Prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. L'importo comprende unicamente le prestazioni pensionistiche erogate in forma di prelievi.
C0240/R0060	Prestazioni non pensionistiche erogate per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo delle prestazioni erogate nel periodo di riferimento a risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione. Questo importo comprende soltanto le prestazioni non pensionistiche, ossia rischi biometrici e altre opzioni possibili.
C0250/R0060	Numero di comunicazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 trasmesse da risparmiatori in PEPP che hanno trasferito la residenza in un altro Stato membro per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di comunicazioni trasmesse da risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione al trasferimento di residenza in un altro Stato membro.
C0260/R0060	Numero di domande di apertura di un sottoconto a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di apertura di un nuovo sottoconto per le opzioni alternative di investimento in liquidazione presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.
C0270/R0060	Numero di sottoconti aperti a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di sottoconti effettivamente aperti delle opzioni alternative di investimento in liquidazione in relazione a domande presentate da risparmiatori in PEPP che hanno informato il fornitore del PEPP della loro intenzione di trasferire la residenza in un altro Stato membro.

C0280/R0060	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP dovute al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0290/R0060	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP dovuti al fatto che l'attuale fornitore di PEPP non è in grado di creare un sottoconto per i risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione che trasferiscono la residenza in un altro Stato membro.
C0300/R0060	Numero di domande di trasferimento presentate da risparmiatori in PEPP a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per opzioni alternative di investimento in liquidazione	Numero di domande di trasferimento verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0310/R0060	Numero effettivo di trasferimenti eseguiti a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo dei trasferimenti effettivi verso un altro fornitore di PEPP su richiesta dei risparmiatori in opzioni alternative di investimento in liquidazione a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238
C0320/R0060	Attività delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle attività relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0330/R0060	Obbligazioni delle opzioni alternative di investimento in liquidazione	Importo totale delle riserve tecniche e delle altre passività, se del caso, relative alle opzioni alternative di investimento in liquidazione.
C0340/R0060	Numero di reclami per le opzioni alternative di investimento in liquidazione	Il numero totale di reclami ricevuti per le opzioni alternative di investimento in liquidazione nel periodo di riferimento.

#### PP.06.02 – Elenco delle attività – Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici di identificazione complementari («CIC») rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

Il presente modello contiene l'elenco analitico delle attività relative al PEPP (ossia non su base look-through) classificabili nelle categorie di attività da 0 a 9, con le seguenti eccezioni:

- il contante deve essere segnalato in una riga per valuta, per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090;

- b) i depositi trasferibili (equivalenti a contanti) e altri depositi con scadenza inferiore a un anno devono essere segnalati in un'unica riga per coppia di banca e valuta, per ciascuna combinazione degli elementi C0060, C0070, C0080, C0090 e C0290;
- c) i depositi ai cedenti devono essere segnalati in una linea per ciascuna combinazione di elementi C0060, C0070, C0080 e C0090.

Il presente modello comprende due tabelle: informazioni sulle posizioni detenute e informazioni sulle attività.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle posizioni detenute, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per inserire adeguatamente tutte le variabili non monetarie richieste nella tabella, ad eccezione dell'elemento «Quantità». Se per la stessa attività è possibile attribuire due valori ad una stessa variabile, l'attività deve essere segnalata in più di una linea.

Nella tabella relativa alle informazioni sulle attività, segnalare ogni attività separatamente, indicandone una per riga, inserendo nella tabella tutte le variabili applicabili richieste. Le attività devono essere attribuite ad un'opzione di investimento in PEPP (PEPP di base e opzioni alternative di investimento), a meno che tutte le opzioni di investimento in PEPP facciano parte dello stesso pool di attività, nel qual caso le attività sono indicate come «attività comuni del PEPP». Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra. Se il fornitore di PEPP è esentato dall'obbligo di indicare il rating esterno e l'agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») dalla legislazione settoriale cui è soggetto, le informazioni relative ai campi (C0250) e (C0260) possono essere limitate (non segnalate). In caso contrario, le informazioni devono essere segnalate.

#### Informazioni sulle posizioni detenute

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0011	Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell'attività (colonne C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell'attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ISO 6166 per il codice ISIN</li> </ul> <p>Solo se il codice ISIN non è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)</li> <li>— Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.</li> </ul> <p>Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - ISO 6166 per il codice ISIN</li> <li>2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)</li> <li>3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)</li> <li>4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)</li> <li>6 - BBGID (Bloomberg Global ID)</li> <li>7 - Reuters RIC (Reuters instrument code)</li> <li>8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier)</li> <li>9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica)</li> <li>99 - Codice attribuito</li> </ul>

		<p>Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un'attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell'attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell'attività» fa riferimento all'opzione 99 e all'opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell'attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».</p>
C0010	PEPP di base/opzioni alternative di investimento	<p>Tipo di opzione di investimento PEPP. La differenziazione operata in questo campo è tra il PEPP di base e le opzioni di investimento alternative. L'opzione 3 (Attività comuni del PEPP) è utilizzata nel caso in cui tutte le opzioni di investimento del PEPP condividano lo stesso pool di attività.</p> <p>Utilizzare il seguente elenco chiuso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - PEPP di base</li> <li>2 - Opzioni alternative di investimento</li> <li>3 - Attività comuni del PEPP</li> </ol>
C0040	Paese di deposito	<p>Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui le attività sono depositate. Per l'identificazione dei depositari internazionali, quale Euroclear, si considera paese di deposito il paese di stabilimento legale nel quale il servizio di deposito è stato definito contrattualmente.</p> <p>Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito in più paesi, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente ogni paese di deposito.</p> <p>Per quanto riguarda i beni immobili, il paese dell'emittente corrisponde a quello dell'indirizzo dell'immobile.</p>
C0050	Depositario	<p>Codice LEI o, se il codice LEI non è disponibile, nome dell'ente finanziario depositario.</p> <p>Se lo stesso tipo di attività è tenuto in deposito presso più di un depositario, ogni attività deve essere segnalata separatamente utilizzando tutte le righe necessarie per indicare distintamente i depositari.</p>
C0060	Quantità	<p>Numero delle attività, per le attività pertinenti.</p> <p>Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Importo alla pari» (C0070).</p>
C0070	Importo alla pari	<p>Importo del capitale in essere misurato alla pari, per tutte le attività per le quali questo elemento è pertinente, e al valore nominale per disponibilità liquide ed equivalenti.</p> <p>Questo elemento non deve essere segnalato se è segnalato l'elemento «Quantità» (C0060).</p>
C0075	Metodo di valutazione	<p>Lo strumento finanziario è valutato mediante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - valutazione ai prezzi di mercato;</li> <li>2 - valutazione in linea con il mercato;</li> <li>3 - la valutazione in linea con il mercato non è applicabile.</li> </ol>

C0080	Valore di acquisizione	Totale del valore di acquisizione delle attività detenute, valore al netto degli interessi maturati.
C0090	Interessi maturati	Quantifica l'importo degli interessi maturati dopo l'ultima data di stacco della cedola per i titoli fruttiferi di interessi.
C0100	Valore di mercato delle attività	Il valore di mercato delle attività.

### Informazioni sulle attività

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0011	Codice di identificazione dell'attività e tipo di codice	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice di identificazione dell'attività (colonne C0010 e C0110 dalla decisione del BoS) e al tipo di codice di identificazione dell'attività (colonne C0020 e C0120 della decisione del BoS) utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— ISO 6166 per il codice ISIN</li> </ul> <p>Solo se il codice ISIN non è disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC)</li> <li>— Codice attribuito, quando non sono disponibili altri codici riconosciuti. Questo codice deve essere univoco e deve rimanere lo stesso nel tempo.</li> </ul> <p>Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - ISO 6166 per il codice ISIN</li> <li>2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi)</li> <li>3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange)</li> <li>4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco)</li> <li>5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società)</li> <li>6 - BBGID (Bloomberg Global ID)</li> <li>7 - Reuters RIC (Reuters instrument code)</li> <li>8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier)</li> <li>9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica)</li> <li>99 - Codice attribuito</li> </ol> <p>Quando occorre indicare lo stesso codice di identificazione per un'attività che è stata emessa in due o più valute diverse, devono essere specificati il codice di identificazione dell'attività e il codice alfabetico ISO 4217 della valuta, secondo il seguente esempio: «codice+EUR». In questo caso, il «tipo di codice di identificazione dell'attività» fa riferimento all'opzione 99 e all'opzione corrispondente al codice originario di identificazione dell'attività, come nel seguente esempio per il quale il codice indicato era il codice ISIN+la valuta: «99/1».</p>
C0130	Titolo dell'elemento	Nome dell'attività (o indirizzo in caso di bene immobile).

	Nome dell'emittente	<p>Nome dell'emittente, ossia dell'entità che emette attività per gli investitori.</p> <p>Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell'entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.</p> <p>Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il nome dell'emittente corrisponde al nome del gestore del fondo.</p>
C0150	Codice dell'emittente e tipo di codice dell'emittente	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice dell'emittente (colonna C0150 della decisione del BoS) e al codice del tipo di emittente (colonna C0160 della decisione del BoS).</p> <p>Per il codice dell'emittente si utilizza il LEI. Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.</p> <p>Per quanto riguarda i fondi di investimento/le quote di fondi di investimento, il codice dell'emittente è il codice del gestore del fondo.</p> <p>Indicazione del tipo di codice utilizzato per l'elemento «Codice dell'emittente». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - LEI 9 - Nessuno</p> <p>Questo elemento non si applica alla categoria CIC 8 – Mutui ipotecari e prestiti, in relazione a mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche. Questo elemento non si applica per CIC 71, CIC 75 e la categoria CIC 9 – Immobili.</p>
C0170	Settore dell'emittente	<p>Settore economico dell'emittente sulla base dell'ultima versione del codice NACE (pubblicato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>).</p> <p>Per indicare i settori deve essere utilizzata come minimo la lettera del codice NACE che identifica la sezione (ad esempio sarebbero accettabili «A» o «A0111»), ad eccezione del codice NACE relativo alle attività finanziarie e assicurative, per le quali deve essere utilizzata la lettera che identifica la sezione seguita dal codice a 4 cifre della classe (ad esempio, «K6411»).</p> <p>Per quanto riguarda i fondi di investimento, il settore dell'emittente è il settore del gestore del fondo.</p>
C0180	Gruppo dell'emittente	<p>Nome dell'entità capogruppo dell'emittente. Per i fondi di investimento la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.</p> <p>Ove disponibile, questo elemento corrisponde alla denominazione dell'entità nella banca dati LEI. Se non disponibile corrisponde alla ragione sociale.</p>
C0190	Codice del gruppo dell'emittente e tipo di codice	<p>Questa informazione combina i dati relativi al codice del gruppo dell'emittente (colonna C0190 della decisione del BoS) e al tipo di codice del gruppo dell'emittente (colonna C0200 della decisione del BoS).</p> <p>Identificazione del gruppo dell'emittente utilizzando il Legal Entity Identifier (LEI). Da non segnalare, se il codice LEI non è disponibile.</p> <p>Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo.</p> <p>Codice utilizzato per la voce «Codice del gruppo dell'emittente»: 1 - LEI 9 - Nessuno</p>
		9 - Nessuno

C0210	Paese dell'emittente	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui è localizzato l'emittente. La localizzazione dell'emittente è determinata sulla base dell'indirizzo dell'entità che emette l'attività. Per i fondi di investimento, la relazione di gruppo si riferisce al gestore del fondo. — Codice ISO 3166-1 alpha-2 — XA: emittenti sovranazionali — UE: istituzioni dell'Unione europea
C0220	Valuta	Codice alfabetico ISO 4217 della valuta di emissione.
C0230	CIC	Codice di identificazione complementare utilizzato per classificare le attività.
C0240	Investimenti alternativi	Strumento finanziario, elencato nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, emesso da una persona giuridica autorizzata a norma della direttiva 2011/61/UE <sup>(2)</sup> a gestire fondi di investimento alternativi: 1 - Investimenti alternativi 2 - No investimenti alternativi
C0250	Rating esterno	Rating dell'attività alla data di riferimento della segnalazione emesso dall'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution – ECAI).
C0270	Durata	Durata dell'attività, definita come «durata modificata residua» (durata modificata calcolata sulla base del tempo rimanente fino alla scadenza del titolo, a contare dalla data di riferimento della segnalazione). Per attività senza scadenza fissa, utilizzare la prima data call. La durata è calcolata sulla base del valore economico.
C0280	Data di scadenza	Codice ISO 8601 (aaaa-mm-gg) della data di scadenza. Per i titoli perpetui utilizzare «9999-12-31»
C0370	Prezzo unitario	Prezzo di mercato per unità.
C0380	Percentuale unitaria del prezzo alla pari	Percentuale dell'importo nominale aggregato.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

### PP.06.03 – Organismi di investimento collettivo – Metodo look-through

#### Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione tra il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Il presente modello contiene informazioni sul look-through degli organismi di investimento collettivo o degli investimenti preassemblati sotto forma di fondi, anche quando si tratta di partecipazioni, per categoria di attività sottostante, paese di emissione e valuta. Tenendo conto della proporzionalità e delle specifiche istruzioni del modello, il look-through deve essere effettuato fino a individuare le categorie di attività, i paesi e le valute. In caso di fondi di fondi il look-through deve seguire lo stesso metodo.

Il modello contiene informazioni corrispondenti al 100 % del valore investito in organismi di investimento collettivo. Tuttavia, ai fini dell'individuazione dei paesi il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l'80 % del valore totale dei fondi meno gli importi relativi alle categorie CIC 8 e CIC 9; ai fini dell'individuazione delle valute il look-through deve essere effettuato per individuare le esposizioni che rappresentano l'80 % del valore totale dei fondi. I fornitori di PEPP garantiscono che il 20 % non individuato in collegamento ai paesi sia diversificato geograficamente, ad esempio che non sia riconducibile a un singolo paese per oltre il 5 %. I fornitori di PEPP applicano il look-through partendo dal fondo che rappresenta l'importo maggiore investito per arrivare al fondo con l'importo investito più basso, curando la coerenza del metodo nel tempo.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

Le categorie di attività cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010	Codice di identificazione degli organismi di investimento collettivo	Codice di identificazione dell'attività secondo il seguente ordine di priorità: — codice ISO 6166 del numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN), se disponibile — altro codice riconosciuto (ad esempio: CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters RIC) — codice attribuito dall'impresa quando le opzioni precedenti non sono disponibili; deve rimanere lo stesso nel tempo
C0020	Tipo di codice di identificazione degli organismi di investimento collettivo	Tipo di codice di identificazione utilizzato per l'elemento «Codice di identificazione dell'attività». Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - ISO 6166 dell'ISIN 2 - CUSIP (numero del comitato sulle procedure di identificazione uniforme dei titoli assegnato dal CUSIP Service Bureau per le società statunitensi e canadesi) 3 - SEDOL (Stock Exchange Daily Official List della London Stock Exchange) 4 - WKN (Wertpapier Kenn-Nummer, il numero di identificazione alfanumerico tedesco) 5 - Bloomberg Ticker (il codice alfabetico di Bloomberg attribuito ai titoli delle società) 6 - BBGID (Bloomberg Global ID) 7 - Reuters RIC (Reuters instrument code) 8 - FIGI (Financial Instrument Global Identifier) 9 - Altro codice attribuito da membri dell'Association of National Numbering Agencies (l'associazione delle agenzie nazionali di codifica) 99 - Codice attribuito dall'impresa
C0030	Categoria dell'attività sottostante	Indicare le categorie di attività, i crediti e i derivati nell'organismo di investimento collettivo. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso: 1 - Titoli di Stato 2 - Obbligazioni societarie 3L - Strumenti di capitale quotati 3X - Strumenti di capitale non quotati

		<p>4 - Organismi di investimento collettivo  5 - Obbligazioni strutturate  6 - Titoli garantiti  7 - Contante e depositi  8 - Mutui ipotecari e prestiti  9 - Immobili  0 - Altri investimenti (compresi crediti)  A - Futures  B - Opzioni call  C - Opzioni put  D - Swaps  E - Forwards  F - Derivati su crediti  L - Passività</p> <p>La categoria «4 - Organismi di investimento collettivo» può essere utilizzata soltanto per i valori residui non rilevanti sia per i «fondi di fondi» sia per qualsiasi altro fondo.</p>
C0040	Paese di emissione	<p>Disaggregazione di ogni categoria di attività indicata in C0030 per paese dell'emittente. Indicare il paese in cui è localizzato l'emittente.</p> <p>La localizzazione dell'emittente è determinata sulla base dell'indirizzo dell'entità che emette l'attività.</p>
		<p>Utilizzare una delle seguenti opzioni:  — Codice ISO 3166-1 alpha-2  — XA: emittenti sovranazionali  — UE: istituzioni dell'Unione europea  — AA: paesi aggregati a seguito dell'applicazione della soglia</p> <p>Questo elemento non si applica alle categorie 8 e 9 segnalate in C0030.</p>
C0050	Valuta	<p>Indicare se la valuta della categoria di attività è la valuta di segnalazione o una valuta estera. Tutte le altre valute diverse dalla valuta di segnalazione sono indicate come valute estere. Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:</p> <p>1 - Valuta di segnalazione  2 - Valuta estera  3 - Valute aggregate a seguito dell'applicazione della soglia</p>
C0060	Importo totale	<p>Totale dell'importo investito mediante organismi di investimento collettivo per categoria di attività, paese e valuta.</p> <p>Per le passività indicare l'importo positivo a meno che si tratti di una passività derivata.</p> <p>Per i derivati l'importo totale può essere positivo (se si tratta di un'attività) o negativo (se si tratta di una passività).</p>

### PP.08.03. Informazioni aggregate sui derivati aperti

#### Osservazioni generali

La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni sul PEPP con un'ulteriore distinzione per il PEPP di base e le opzioni alternative di investimento. Nel caso in cui le opzioni alternative di investimento diventino, individualmente o nel loro aggregato, significative in relazione ai risparmi nel PEPP di base, le informazioni sono comunicate a un livello più granulare o a livello di ciascuna opzione di investimento.

Le categorie di derivati cui si fa riferimento nel presente modello sono quelle definite nell'allegato IV, Definizioni della tabella CIC, e i riferimenti ai codici CIC rinviano all'allegato III – Tabella CIC.

I derivati sono considerati attività se il loro valore è positivo o pari a zero. Sono considerate passività se il loro valore è negativo. Devono essere inclusi sia i derivati considerati attività sia quelli considerati passività.

Le informazioni devono includere tutti i contratti derivati vigenti nel periodo di riferimento e che non sono stati chiusi prima della data di riferimento della segnalazione.

Se vi sono frequenti contrattazioni sullo stesso derivato, risultanti in una pluralità di posizioni aperte, il derivato può essere segnalato su base aggregata o netta, purché tutte le pertinenti caratteristiche siano comuni e vengano seguite le seguenti istruzioni specifiche per ciascun elemento pertinente.

Indicare gli elementi con valore positivo, se non altrimenti specificato nelle rispettive istruzioni.

Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che presenta tutte le caratteristiche seguenti:

- il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzi o di tassi, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamata il sottostante);
- non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
- è regolato a data futura.

Tutti i valori sono forniti conformemente al quadro prudenziale nel cui ambito di applicazione l'entità rientra.

#### Informazioni sulle posizioni detenute

COORDINATE DELLA TABELLA	ELEMENTO	ISTRUZIONI
C0010/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale del PEPP di base	L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per il PEPP di base. Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato del PEPP di base	Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

C0030/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	<p>L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per le opzioni alternative di investimento.</p> <p>Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0040/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	<p>Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.</p>
C0050/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	<p>L'importo coperto o esposto a swap su tassi di interesse (D1) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.</p> <p>Per gli swaps corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0060/R0010	Swaps su tassi di interesse (D1) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	<p>Valore monetario dello swap su tassi di interesse (D1) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.</p>
C0010/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale del PEPP di base	<p>L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per il PEPP di base.</p> <p>Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0020/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato del PEPP di base	<p>Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.</p>
C0030/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	<p>L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento.</p> <p>Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p>

		L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0020	Forwards su cambi (F2) per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	L'importo coperto o esposto a forward su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Per i forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0060/R0020	Forwards su cambi (F2) per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	Valore monetario del forward su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0010/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale del PEPP di base	L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per il PEPP di base. Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo. L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0020/R0030	Altri derivati per il valore di mercato del PEPP di base	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per il PEPP di base. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0030/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale delle opzioni alternative di investimento	L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per le opzioni alternative di investimento. Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.

		L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.
C0040/R0030	Altri derivati per il valore di mercato delle opzioni alternative di investimento	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per le opzioni alternative di investimento. Può essere positivo, negativo o pari a zero.
C0050/R0030	Altri derivati per l'importo nozionale delle attività comuni del PEPP	<p>L'importo coperto o esposto a derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività.</p> <p>Per i futures e le opzioni corrisponde all'entità del contratto moltiplicata per il valore soglia e per il numero di contratti segnalati nella linea. Per swaps e forwards corrisponde all'importo contrattuale dei contratti indicati nella linea. Quando il valore soglia corrisponde a un intervallo, utilizzare il valore medio dell'intervallo.</p> <p>L'importo nozionale si riferisce all'importo che è oggetto di copertura/investito (quando non copre rischi). In caso di varie operazioni, è l'importo netto alla data di riferimento.</p>
C0060/R0030	Altri derivati per il valore di mercato delle attività comuni del PEPP	Valore monetario dei derivati diversi da swaps su tassi di interesse (D1) e forwards su cambi (F2) alla data di riferimento per tutte le opzioni di investimento del PEPP che condividono lo stesso pool di attività. Può essere positivo, negativo o pari a zero.

Tabella CIC

Prime 2 posizioni		Attività quotate in	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese oppure XL (se non quotata) o XT (per non negoziabile in borsa valori)														
Terza posizione	Categorìa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E	F
		Titoli di Stato	Obbligazioni societarie	Strumenti di capitale	Fondi di investimento Organismi di investimento collettivo	Obbligazioni strutturate	Titoli garantiti	Contante e depositi	Mutui ipotecari e prestiti	Immobili	Altri investimenti	Futures	Opzioni call	Opzioni put	Swaps	Forwards	Derivati su crediti
Quarta posizione	Sottocategorie e principali rischi	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1
		Titoli di Stato	Obbligazioni societarie	Strumenti di capitale ordinari	Fondi azionari	Rischio azionario	Rischio azionario	Contante	Prestiti non garantiti erogati	Immobili (per ufficio e commerciali)		Futures su azioni e indici	Opzioni su azioni e indici	Opzioni su azioni e indici	Swaps sui tassi di interesse	Forwards su tassi di interesse	Credit default swap
		2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2
		Obbligazioni sovrane	Obbligazioni convertibili	Strumenti di capitale di società immobiliari	Fondi obbligazionari	Rischio di tasso di interesse	Rischio di tasso di interesse	Depositi trasferibili (equivalenti a contante)	Prestiti garantiti da titoli erogati	Immobili (residenziali)		Futures su tassi di interesse	Opzioni su obbligazioni	Opzioni su obbligazioni	Swaps su valute	Forwards su cambi	Opzione su spread di credito

	3	3	3	3	3	3	3		3		3	3	3	3		3
	Obbligazioni delle amministrazioni regionali	Commercial paper	Diritti degli strumenti di capitale	Fondi comuni monetari	Rischio valutario	Rischio valutario	Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)		Immobili (per uso proprio)		Futures su valute	Opzioni su valute	Opzioni su valute	Swaps su tassi di interesse e valute		Swap su spread di credito
	4	4	4	4	4	4	4	4	4			4	4			4
	Obbligazioni delle amministrazioni comunali	Strumenti del mercato monetario	Strumenti di capitale privilegiati	Fondi di asset allocation	Rischio di credito	Rischio di credito	Altri depositi con scadenza superiore a un anno	Mutui ipotecari	Immobili (in costruzione)			Warrants	Warrants			Total return swap
	5	5		5	5	5	5	5	5		5	5	5	5		
	Buoni del tesoro	Obbligazioni ibride		Fondi immobiliari	Rischio immobiliare	Rischio immobiliare	Depositi presso cedenti	Altri prestiti garantiti erogati	Impianti e attrezzature (per uso proprio)		Futures su materie prime	Opzioni su materie prime	Opzioni su materie prime	Swaps su titoli		
	6	6		6	6	6		6				6	6			
	Obbligazioni garantite	Obbligazioni garantite ordinarie		Fondi alternativi	Rischio delle posizioni in materie prime	Rischio delle posizioni in materie prime		Prestiti su polizze				Swaptions	Swaptions			

		7	7		7	7	7					7	7	7	7	7
	Banche centrali nazionali	Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica		Fondi di private equity	Rischio di catastrofe e meteorologico	Rischio di catastrofe e meteorologico						Rischio di catastrofe e meteorologico				
		8		8	8	8						8	8	8	8	8
		Obbligazioni subordinate		Fondi infrastrutturali	Rischio di mortalità	Rischio di mortalità						Rischio di mortalità				
	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro	Altro

## ALLEGATO IV

## Definizioni della tabella CIC

Prime due posizioni – Attività quotate in		Definizione
Paese	Codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese	Identifica il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese in cui l'attività è quotata. L'attività è considerata quotata se è negoziata su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> . Se l'attività è quotata in più di un paese o l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata, il paese deve essere quello del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione utilizzato come riferimento ai fini della valutazione.
XV	Attività quotate in uno o più paesi	Identifica le attività quotate in uno o in più paesi quando l'impresa si avvale ai fini della valutazione di una fonte informativa sui prezzi che non è uno dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione in cui l'attività è quotata.
XL	Attività non quotate in una borsa valori	Identifica le attività che non sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
XT	Attività non negoziabili in una borsa valori	Identifica le attività che per loro natura non sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione della direttiva 2014/65/UE.
Terza e quarta posizione – Categoria		Definizione
1	Titoli di Stato	<b>Obbligazioni emesse da autorità pubbliche, siano esse amministrazioni centrali, enti sovranazionali, amministrazioni regionali o autorità locali, e obbligazioni garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dalla Banca centrale europea, dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali degli Stati membri, denominate e finanziate nella valuta nazionale delle stesse amministrazioni centrali e banche centrali, dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 <sup>(2)</sup> o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013, quando la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 215 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione <sup>(3)</sup>.</b> Per quanto riguarda le obbligazioni con garanzia qualificata, la terza e la quarta posizione sono attribuite in riferimento all'entità che fornisce la garanzia.
11	Obbligazioni delle amministrazioni centrali	Obbligazioni emesse da amministrazioni centrali.
12	Obbligazioni sovranazionali	Obbligazioni emesse da enti pubblici istituiti da un impegno tra Stati nazionali, per esempio emesse dalle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

13	Obbligazioni delle amministrazioni regionali	Strumenti di debito delle amministrazioni regionali o delle comunità autonome offerti al pubblico nell'ambito di un'offerta pubblica sul mercato dei capitali.
14	Obbligazioni delle autorità locali	Obbligazioni emesse da autorità locali, tra cui città, province, distretti e altre autorità municipali.
15	Buoni del tesoro	Titoli di Stato a breve termine emessi da amministrazioni centrali (con scadenza non superiore ad 1 anno).
16	Obbligazioni garantite	Titoli di Stato garantiti o «coperti» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell'emittente.
17	Banche centrali nazionali	Obbligazioni emesse dalle banche centrali nazionali.
19	Altro	Altri titoli di Stato non classificati nelle precedenti categorie.
<b>2</b>	<b>Obbligazioni societarie</b>	<b>Obbligazioni emesse da società.</b>
21	Obbligazioni societarie	Obbligazioni emesse da società, aventi caratteristiche semplici, di norma quelle denominate «plain vanilla», che non presentano nessuna delle caratteristiche particolari di cui alle categorie 22-28.
22	Obbligazioni convertibili	Obbligazioni societarie che il detentore può convertire in azioni ordinarie della società emittente o in contanti di pari valore, con caratteristiche di tipo equity o debito.
23	Commercial paper	Strumento di debito non garantito a breve termine emesso da una società, di norma per il finanziamento di crediti e rimanenze e per fare fronte a passività a breve termine, in genere con scadenza originaria inferiore a 270 giorni.
24	Strumenti del mercato monetario	Titoli di debito a brevissimo termine (di norma con scadenza da 1 giorno ad 1 anno), consistenti principalmente in certificati di deposito negoziabili, accettazioni bancarie e altri strumenti a elevata liquidità. Le commercial paper sono escluse da questa categoria.
25	Obbligazioni ibride	Obbligazioni societarie aventi caratteristiche di tipo equity o debito, ma non convertibili.
26	Obbligazioni garantite ordinarie	Obbligazioni societarie garantite o «coperte» da un pool di attività. Queste attività restano nello stato patrimoniale dell'emittente. Le obbligazioni garantite soggette a normativa specifica sono escluse da questa categoria.
27	Obbligazioni garantite soggette a normativa specifica	Obbligazioni societarie aventi un pool di attività che garantisce o «copre» l'obbligazione nel caso in cui il cedente diventi insolvente e soggette per legge a speciale vigilanza pubblica intesa a tutelare i detentori delle obbligazioni, secondo la definizione dell'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Un esempio di questa categoria è costituito dalle Pfandbriefe: «Obbligazioni garantite emesse in base alla legge tedesca sulle Pfandbriefe. Sono utilizzate per rifinanziare prestiti per i quali sono fornite garanzie collaterali sotto forma di prestiti garantiti da ipoteche (Hypothekendarlehen), da prestiti al settore pubblico (Öffentliche Darlehen), da ipoteche su imbarcazioni (Schiffsdarlehen) e su aeromobili (Flugzeugdarlehen). Pertanto, la distinzione tra i tipi di Pfandbriefe si riferisce al pool di copertura creato per ciascun tipo di Pfandbriefe.»

28	Obbligazioni subordinate	Obbligazioni societarie con priorità inferiore rispetto ad altre obbligazioni dell'emittente in caso di liquidazione.
29	Altro	Altre obbligazioni societarie con caratteristiche diverse da quelle indicate per le precedenti categorie.
<b>3</b>	<b>Strumenti di capitale</b>	<b>Azioni e altri titoli equivalenti rappresentativi del capitale societario, ossia indicativi della proprietà della società.</b>
31	Strumenti di capitale ordinari	Strumenti di capitale che rappresentano diritti basilari di proprietà su società.
32	Strumenti di capitale di società immobiliari	Strumenti di capitale rappresentativi del capitale di società immobiliari.
33	Diritti degli strumenti di capitale	Diritti di sottoscrivere ulteriori quote azionarie ad un prezzo stabilito.
34	Strumenti di capitale privilegiati	Strumenti di capitale di rango superiore rispetto agli strumenti di capitale ordinari, aventi precedenza sulle attività e sugli utili rispetto agli strumenti di capitale ordinari, ma subordinati alle obbligazioni.
39	Altro	Altri strumenti di capitale non classificati nelle precedenti categorie.
<b>4</b>	<b>Organismi di investimento collettivo</b>	<b>Per organismo di investimento collettivo si intende un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE o un fondo di investimento alternativo (FIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE.</b>
41	Fondi azionari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in azioni.
42	Fondi obbligazionari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in obbligazioni.
43	Fondi comuni monetari	Organismi di investimento collettivo di cui alla definizione dell'ESMA (CESR/10-049).
44	Fondi di asset allocation	Organismi di investimento collettivo che investono le proprie attività perseguendo un obiettivo specifico di allocazione, ad esempio investendo principalmente in titoli di società di paesi con mercati azionari emergenti o piccole economie, determinati settori o gruppi di settori, specifici paesi o altro obiettivo di investimento particolare.
45	Fondi immobiliari	Organismi di investimento collettivo che investono principalmente in attività immobiliari.
46	Fondi alternativi	Organismi di investimento collettivo tra le cui strategie di investimento rientrano le strategie di tipo hedging, event-driven, fixed income directional, relative value, managed futures, materie prime ecc.
47	Fondi di private equity	Organismi di investimento collettivo utilizzati per effettuare investimenti in strumenti di capitale secondo strategie associate al private equity.
48	Fondi infrastrutturali	Organismi di investimento collettivo che investono in servizi pubblici quali strade a pedaggio, ponti, tunnel, porti e aeroporti, distribuzione di petrolio e gas, distribuzione di energia elettrica e infrastrutture sociali quali strutture sanitarie e scolastiche.
49	Altro	Altri organismi di investimento collettivo non classificati nelle precedenti categorie.

5	<b>Obbligazioni strutturate</b>	<b>Titoli ibridi composti da uno strumento a reddito fisso (rendimento in forma di pagamenti fissi) associato a una serie di componenti derivati. Sono esclusi da questa categoria i titoli a reddito fisso emessi da governi sovrani. Riguarda titoli che incorporano una categoria di derivati o una combinazione di categorie di derivati, fra cui i credit default swap (CDS), i constant maturity swap (CMS) e le credit default option (CDOp). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.</b>
51	Rischio azionario	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio azionario.
52	Rischio di tasso di interesse	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di tasso di interesse.
53	Rischio valutario	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio valutario.
54	Rischio di credito	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di credito.
55	Rischio immobiliare	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio immobiliare.
56	Rischio delle posizioni in materie prime	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
57	Rischio di catastrofe e meteorologico	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
58	Rischio di mortalità	Obbligazioni strutturate esposte principalmente al rischio di mortalità.
59	Altro	Altre obbligazioni strutturate non classificate nelle precedenti categorie.
6	<b>Titoli garantiti</b>	<b>Titoli il cui valore e i cui pagamenti derivano da un portafoglio di attività sottostanti. Comprendono Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed securities (MBS), Commercial Mortgage Backed securities (CMBS), Collateralised Debt Obligations (CDO), Collateralised Loan Obligations (CLO), Collateralised Mortgage Obligations (CMO). Le attività di questa categoria non sono soggette a scomposizione.</b>
61	Rischio azionario	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio azionario.
62	Rischio di tasso di interesse	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di tasso di interesse.
63	Rischio valutario	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio valutario.
64	Rischio di credito	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di credito.
65	Rischio immobiliare	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio immobiliare.
66	Rischio delle posizioni in materie prime	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio delle posizioni in materie prime.
67	Rischio di catastrofe e meteorologico	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
68	Rischio di mortalità	Titoli garantiti esposti principalmente al rischio di mortalità.
69	Altro	Altri titoli garantiti non classificati nelle precedenti categorie.

7	<b>Contante e depositi</b>	<b>Denaro in forma fisica, equivalenti a contante, depositi bancari e altri depositi monetari.</b>
71	Contante	Banconote e monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti.
72	Depositi trasferibili (equivalenti a contante)	Depositi immediatamente convertibili in contante, alla pari, a vista, che possono essere direttamente utilizzati per effettuare pagamenti mediante assegni, cambiali, ordini di bonifico, addebitamenti o accreditamenti diretti o simili, senza alcuna limitazione o senza il pagamento di una penale.
73	Altri depositi a breve termine (con scadenza pari o inferiore a un anno)	Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua pari o inferiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
74	Altri depositi con scadenza superiore a un anno	Depositi diversi dai depositi trasferibili, con scadenza residua superiore a 1 anno, che non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e che non sono convertibili in contante o in depositi trasferibili senza restrizioni o penali significative.
75	Depositi presso cedenti	Depositi relativi alla riassicurazione accettata.
79	Altro	Altri contanti e depositi non classificati nelle precedenti categorie.
<b>8</b>	<b>Mutui ipotecari e prestiti</b>	<b>Attività finanziarie create quando i creditori prestano fondi ai debitori, con o senza garanzia reale, compresi i cash pools.</b>
81	Prestiti non garantiti erogati	Prestiti erogati senza garanzia reale.
82	Prestiti garantiti da titoli erogati	Prestiti erogati garantiti da titoli finanziari.
84	Mutui ipotecari	Prestiti erogati garantiti da titoli immobiliari.
85	Altri prestiti garantiti erogati	Prestiti erogati assistiti da garanzie in qualsiasi altra forma.
86	Prestiti su polizze	Prestiti erogati garantiti da polizze assicurative.
89	Altro	Altri mutui ipotecari e prestiti non classificati nelle precedenti categorie.
<b>9</b>	<b>Immobili</b>	<b>Edifici, terreni e altre costruzioni che costituiscono immobili e attrezzature.</b>
91	Immobili (per ufficio e commerciali)	Edifici commerciali e adibiti a ufficio utilizzati a scopo di investimento.
92	Immobili (residenziali)	Edifici residenziali utilizzati a scopo di investimento.
93	Immobili (per uso proprio)	Immobili per uso proprio dell'impresa.
94	Immobili (in costruzione a scopo di investimento)	Immobili in costruzione destinati a investimenti futuri.
95	Impianti e attrezzature (per uso proprio)	Impianti e attrezzature per uso proprio dell'impresa.
96	Immobili (in costruzione per uso proprio)	Immobili in costruzione destinati in futuro a uso proprio.
99	Altro	Altri immobili non classificati nelle precedenti categorie.
0	Altri investimenti	Altre attività segnalate in «Altri investimenti».

<b>A</b>	<b>Futures</b>	<b>Contratti standardizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un'attività specifica di quantità e qualità standardizzata a una determinata data futura e ad un prezzo concordato al momento della stipula.</b>
A1	Futures su azioni e indici	Futures aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
A2	Futures su tassi di interesse	Futures aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
A3	Futures su valute	Futures aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti da valute.
A5	Futures su materie prime	Futures aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
A7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Futures esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
A8	Rischio di mortalità	Futures esposti principalmente al rischio di mortalità.
A9	Altro	Altri futures non classificati nelle precedenti categorie.
<b>B</b>	<b>Opzioni call</b>	<b>Contratti tra due parti per l'acquisto di un'attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l'acquirente dell'opzione call acquisisce il diritto, ma non si assume l'obbligazione, di acquistare l'attività sottostante.</b>
B1	Opzioni su azioni e indici	Opzioni call aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
B2	Opzioni su obbligazioni	Opzioni call aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.
B3	Opzioni su valute	Opzioni call aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
B4	Warrants	Opzioni call che conferiscono al detentore il diritto di acquistare azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
B5	Opzioni su materie prime	Opzioni call aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
B6	Swaptions	Opzioni call che conferiscono al possessore il diritto, ma non l'obbligazione, di assumere una posizione lunga in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui paga la «gamba fissa» e riceve la «gamba variabile».
B7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Opzioni call esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
B8	Rischio di mortalità	Opzioni call esposte principalmente al rischio di mortalità.
B9	Altro	Altre opzioni call non classificate nelle precedenti categorie.
<b>C</b>	<b>Opzioni put</b>	<b>Contratti tra due parti per la vendita di un'attività ad un prezzo di riferimento per un determinato lasso di tempo, secondo i quali l'acquirente dell'opzione put acquisisce il diritto, ma non si assume l'obbligazione, di vendere l'attività sottostante.</b>
C1	Opzioni su azioni e indici	Opzioni put aventi come sottostante indici azionari o di borsa.
C2	Opzioni su obbligazioni	Opzioni put aventi come sottostante obbligazioni o altri titoli dipendenti dai tassi di interesse.

C3	Opzioni su valute	Opzioni put aventi come sottostante valute o altri titoli dipendenti dalle valute.
C4	Warrants	Opzioni put che conferiscono al detentore il diritto di vendere azioni della società emittente ad un prezzo specifico.
C5	Opzioni su materie prime	Opzioni put aventi come sottostante materie prime o altri titoli dipendenti dalle materie prime.
C6	Swaptions	Opzioni put che conferiscono al possessore il diritto, ma non l'obbligo, di assumere una posizione corta in uno swap sottostante, vale a dire di stipulare uno swap in cui riceve la «gamba fissa» e paga la «gamba variabile».
C7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Opzioni put esposte principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
C8	Rischio di mortalità	Opzioni put esposte principalmente al rischio di mortalità.
C9	Altro	Altre opzioni put non classificate nelle precedenti categorie.
<b>D</b>	<b>Swaps</b>	<b>Contratti in cui le controparti scambiano determinati benefici dello strumento finanziario di una parte con quelli dello strumento finanziario dell'altra parte; i benefici in questione dipendono dal tipo di strumenti finanziari interessati.</b>
D1	Swaps sui tassi di interesse	Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi.
D2	Swaps su valute	Swaps che prevedono lo scambio di valute.
D3	Swaps su tassi di interesse e valute	Swaps che prevedono lo scambio di flussi di interessi e valute.
D4	Total return swap	Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un'azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
D5	Swaps su titoli	Swaps che prevedono lo scambio di titoli.
D7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Swaps esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
D8	Rischio di mortalità	Swaps esposti principalmente al rischio di mortalità.
D9	Altro	Altri swaps non classificati nelle precedenti categorie.
<b>E</b>	<b>Forwards</b>	<b>Contratti non standardizzati tra due parti per l'acquisto o la vendita di un'attività in un momento futuro specifico e ad un prezzo concordato al momento della stipula.</b>
E1	Forwards su tassi di interesse	Forwards in cui di norma una parte paga un tasso di interesse fisso e riceve un tasso di interesse variabile, generalmente basato su un tasso sottostante, ad una data futura prestabilita.
E2	Forwards su cambi	Forwards in cui una parte paga un importo in una valuta e riceve un importo equivalente in una valuta diversa risultante dalla conversione al tasso di cambio contrattuale ad una data futura prestabilita.
E7	Rischio di catastrofe e meteorologico	Forwards esposti principalmente al rischio di catastrofe o meteorologico.
E8	Rischio di mortalità	Forwards esposti principalmente al rischio di mortalità.
E9	Altro	Altri forwards non classificati nelle precedenti categorie.

F	Derivati su crediti	Derivati il cui valore deriva dal rischio di credito su un'obbligazione, un prestito o qualsiasi altra attività finanziaria sottostante.
F1	Credit default swap	Operazione con derivati su crediti in cui due parti stipulano un contratto in base al quale una parte paga all'altra una cedola periodica fissa per la durata prevista dell'accordo e l'altra parte non effettua pagamenti, salvo il caso in cui si verifichi un evento creditizio relativo a un'attività di riferimento prestabilita.
F2	Opzione su spread di credito	Derivato su crediti che genera flussi di cassa se un dato spread di credito tra due specifiche attività o parametri di riferimento varia rispetto al suo livello attuale.
F3	Swap su spread di credito	Swap in cui una parte effettua un pagamento fisso all'altra parte alla data di regolamento dello swap e la seconda parte corrisponde alla prima un importo basato sullo spread effettivo del credito.
F4	Total return swap	Swap in cui la parte con tasso non variabile è basata sul rendimento complessivo di un'azione o di uno strumento a reddito fisso con durata superiore al contratto di swap.
F9	Altro	Altri derivati su crediti non classificati nelle precedenti categorie.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(<sup>3</sup>) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(<sup>4</sup>) Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

## ALLEGATO V

**Modello per la registrazione**

1. Data di completamento del modello per la registrazione;
2. Stato membro;
3. Nome dell'autorità competente;
4. Punto di contatto unico (nome/telefono/e-mail);
5. Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente/chiusura delle attività);
6. Numero di registrazione del PEPP (tranne nel caso di prima domanda);
7. Data di adozione della decisione;
8. Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;
9. Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;
10. Il tipo di fornitore di PEPP, selezionabile da un menu a tendina dall'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;
11. Gli Stati membri in cui il fornitore di PEPP intende commercializzare il PEPP (e su quale base: libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento);
12. Gli Stati membri per i quali il fornitore di PEPP ha aperto o intende aprire un sottoconto;
13. Le condizioni contrattuali standard, di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238:
  - descrizione del PEPP di base, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
  - descrizione delle opzioni alternative di investimento, ove applicabile, compresi eventuali garanzie offerte di rendimento dell'investimento, un determinato livello di prestazioni ecc., e la tecnica di attenuazione del rischio;
14. Descrivere le condizioni relative alla modifica dell'opzione di investimento;
15. Copertura del rischio biometrico, se del caso:
  - descrivere gli elementi della copertura del rischio biometrico;
  - descrivere i fattori che fanno scattare la copertura del rischio biometrico;
16. Prestazioni pensionistiche del PEPP:
  - descrivere i tipi di prestazioni offerte;
  - descrivere le possibili forme di erogazione;
  - ove applicabile, descrivere la copertura supplementare offerta (ad esempio assistenza di lunga durata, rischi biometrici supplementari ecc.) e chi la fornisce;
  - descrivere il diritto di modificare la forma di erogazione;
17. Descrivere le condizioni relative al servizio di portabilità;
18. Descrivere le condizioni relative al servizio di trasferimento;

19. Descrivere le categorie dei costi e i costi aggregati complessivi espressi in termini percentuali e monetari, ove applicabile;
  20. Descrivere le condizioni relative alla fase di accumulo per i rispettivi sottoconti;
  21. Descrivere le condizioni relative alla fase di decumulo per i rispettivi sottoconti;
  22. Ove applicabile, descrivere le condizioni alle quali i vantaggi o gli incentivi concessi vanno rimborsati allo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;
  23. Allegare tutti i KID relativi al PEPP in formato leggibile meccanicamente.
-

## ALLEGATO VI

**Modello per la comunicazione della registrazione**

1. Data di completamento della registrazione;
  2. Punto di contatto designato dell'EIOPA (nome/telefono/e-mail);
  3. Numero di registrazione del PEPP.
-

*ALLEGATO VII***Modello per l'annullamento della registrazione**

1. Data di completamento dell'annullamento della registrazione;
  2. Stato membro;
  3. Nome dell'autorità competente;
  4. Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);
  5. Numero di registrazione del PEPP;
  6. Data di adozione della decisione;
  7. Motivo dell'annullamento della registrazione.
- \_\_\_\_\_

*ALLEGATO VIII***Modello per la comunicazione dell'annullamento della registrazione**

1. Data di completamento della notifica dell'annullamento della registrazione; 2. Numero di registrazione del PEPP.

---

## ALLEGATO IX

**Modello per l'apertura di un sottoconto**

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica di domanda precedente)

La data di ricevimento della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

La data prevista di inizio delle attività;

Il nome, l'indirizzo e, ove applicabile, il numero di autorizzazione del fornitore del PEPP nello Stato membro d'origine;

Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore del PEPP;

Il tipo di fornitore di PEPP;

Il numero di registrazione del PEPP;

Il prospetto generale delle prestazioni;

Il KID del PEPP per il sottoconto.

Descrizione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile;

Descrizione della conformità del fornitore del PEPP ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, ove applicabile.

—

## ALLEGATO X

**Modello per la comunicazione dell'apertura di un sottoconto**

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

La data di ricevimento del modello della domanda accurata e completa di apertura di un nuovo sottoconto;

Avviso di ricevimento.

---

## ALLEGATO XI

**Modello per la richiesta di informazioni/cooperazione**

Numero di riferimento;

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Motivi della richiesta;

La richiesta vera e propria;

Riferimenti;

Numero di registrazione del PEPP;

Scambio di informazioni, ove applicabile;

Riservatezza;

Informazioni supplementari;

Urgenza.

---

## ALLEGATO XII

**Modello per la risposta alla richiesta di informazioni/cooperazione**

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Data di ricevimento della richiesta di informazioni/cooperazione;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Numero di registrazione del PEPP;

Risposta alla richiesta;

Motivi del mancato rispetto del termine per la richiesta e termine stimato;

Riservatezza;

Informazioni aggiuntive.

---

## ALLEGATO XIII

**Modello per la comunicazione di violazioni**

Numero di riferimento della richiesta;

Data;

Da:

Stato membro;

Autorità competente richiedente;

Punto di contatto designato (telefono/e-mail);

A:

Stato membro;

Autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Oggetto:

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'autorità competente a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

Comunicazione all'EIOPA a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2019/1238;

Numero di prodotto del PEPP;

Paese o paesi in cui è avvenuta la violazione;

Tipo di violazione:

Natura;

Gravità;

Durata;

Azioni proposte:

Tipo di azione;

Attuazione prevista/effetto dell'azione;

Paese o paesi in cui le azioni avranno effetto;

Elementi di prova a sostegno della decisione;

Urgenza;

Riferimenti;

Pubblicazione prevista.

---

## ALLEGATO XIV

**Modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali**

Data di completamento del modello per le informazioni relative alle disposizioni nazionali;

Stato membro;

Nome dell'autorità competente;

Punto di contatto designato (nome/telefono/e-mail);

Tipo di domanda (prima domanda/modifica alla domanda precedente);

Link alle informazioni pertinenti per l'autorità competente.

---